SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 settembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 agosto 2003, n. **248.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 7.415 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 agosto 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO

TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO MACEDONE SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI

Il Governo Italiano ed il Governo macedone, successivamente denominati le "Parti Contraenti", al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue:

Art.1

I vettori di ciascuna Parte Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli immatricolati nello Stato Contraente in cui il vettore ha sede, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.

TRASPORTO VIAGGIATORI

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art.2

In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti Contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiate con più di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).

SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI

Art.3

1. Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.
2. Con tale servizio si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capolinea e nelle altre località stabilite.

3. Ai fini del servizio si è obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.

Art.4

I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti indicate nell'articolo 25 del presente Accordo e sulla base delle determinazioni della Commissione Mista previste dall'art.26.

Art.5

1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione, non cedibile.
2. L'autorizzazione è rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su base di reciprocità, salvo diverse intese tra le Autorità medesime.
3. La durata dell'autorizzazione è stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista.
4. L'autorizzazione è attribuita per l'espletamento del servizio regolare in base a domanda presentata dall'impresa all'Autorità competente della Parte Contraente sul cui territorio l'impresa stessa ha sede.
5. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe, determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo in sede di Commissione Mista, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti. La domanda deve essere corredata di una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio.
6. L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette a quella dell'altra Parte Contraente le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta.
7. Le domande saranno approvate dalle competenti Autorità delle Parti Contraenti sulla base delle modalità decise dalla Commissione Mista.
8. Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione.

Art.6

I vettori non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte Contraente.

SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO

Art.7

1. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte.
2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese attraversato, alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda tramite l'autorità del Paese di appartenenza.

SERVIZI OCCASIONALI

Art.8

Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale:

1) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi a porte chiuse);
2) viaggi di ingresso a carico nel territorio dell'altra Parte Contraente e ritorno a vuoto nel Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi di ritorno a vuoto);
3) il servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente (viaggi di ingresso a vuoto).

Art.9

1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 8 del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione.
2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un formulario contenente l'elenco nominativo dei viaggiatori.
3. L'autobus in avaria può essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalità stabilite dalla Commissione Mista.
4. Nel caso previsto dal punto 3) dello stesso Art.8 del presente Accordo, l'Autorità competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte Contraente. Le Autorità competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione di cui all'Art.26 del presente Accordo.

ALTRI SERVIZI CON AUTOBUS

Art.10

1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente Accordo è necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte Contraente.
2. L'autorizzazione è rilasciata all'impresa in base a domanda indirizzata all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente.
3. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.
4. L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria.
5. L'Autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Dopo aver ricevuto il parere favorevole dell'altra Parte contraente L'Autorità del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'Autorizzazione.

TRASPORTO DI MERCI

TRASPORTI TRA I DUE E TRASPORTI IN TRANSITO

Art.11

1. L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle Parti Contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dagli Artt.12 e 13 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dell'autorizzazione nei trasporti bilaterali.
2. L'autorizzazione è valida per un viaggio di andata e ritorno.
3. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, nonchè dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocità, a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.

Art.12

1. Fatte salve le norme in vigore che regolano l'ingresso e l'eventuale uscita del o dei materiali di cui al seguente elenco di trasporti nei e dai territori delle due Parti contraenti, non sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo precedente:
   1) i trasporti funebri;
   2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;

3) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
4) i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi proveniente;
5) i trasporti postali;
6) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali;
7) i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione;
8) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;
9) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato Contraente, nonchè il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;
10) i trasporti di api e avannotti.

2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione, ai sensi del presente articolo, può avere variazioni in sede di Commissione Mista.
3. Nell'effettuazione dei trasporti di cui al presente articolo, sono fatte salve le esigenze di varia natura previste da particolari normative di settore.

Art.13

1. L'autorizzazione non è cedibile e dà diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, autotreno, autoarticolato), entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno.
2. I trasporti in transito nel territorio delle Parti Contraenti, salvo diversa intesa delle Parti stesse, non sono soggetti ad autorizzazione.
3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno dei due Stati Contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio dello Stato contraente attraverso il quale il transito ha luogo.

Art.14

1. Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte Contraente carichi di merce da scaricare sul territorio della stessa Parte.
2. E' altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo e viceversa, salvo diversa decisione della Commissione Mista che stabilisce apposito contingente di autorizzazioni e salvo apposita autorizzazione del Paese terzo, se necessaria.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art.15

1. I requisiti di capacità tecnica e professionale delle imprese, l'idoneità dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi competenti dei due Paesi.
2. Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

Art.16

Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti contraenti.

Art.17

1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente, quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima.
2. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità della Parte Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

Art.18

1. I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte contraente ove si effettua il trasporto.
2. La Commissione Mista potrà proporre facilitazioni di carattere fiscale, che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.

Art.19

1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati.

2. Le Parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione nei rispettivi territori nazionali.

Art.20

1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantità ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che non siano ceduti.
2. Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale, nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio dell'altra Parte Contraente.
3. Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle Autorità doganali e che concernono l'importazione in esenzione temporanea degli oggetti destinati all'uso personale dei viaggiatori.

Art.21

Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni nè restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati, restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.

Art.22

1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni, con l'osservanza delle formalità doganali previste dalla legislazione delle Parti Contraenti.
2. Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.

Art.23

La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.

2. I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.

3. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti Contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo accordo.

Art.24

Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese di cui l'infrazione è rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'Autorità competente della Parte contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:
1) avvertimento;
2) diffida con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) o 4);
3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione;
4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione.

Art.25

1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte per via di consultazioni e negoziazioni bilaterali delle Parti Contraenti.
2. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti della realizzazione del presente Accordo sono:
1) per il Governo Italiano:
Ministero dei Trasporti e della Navigazione,
Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.
2) per il Governo Macedone:
Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni

Art.26

1. Ai fini della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo nonchè per la soluzione dei problemi correnti, si istituisce una Commissione Mista, composta da un numero uguale di rappresentanti delle Autorità competenti, con queste principali funzioni:
1) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti inutili ad entrambe le Parti Contraenti;
2) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di viaggiatori e merci previste dagli artt. 8, 9, 11 e 14 o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale;
3) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli artt. 5, 8, 9, 10 e 11 e stabilire le modalità di rilascio;
4) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;

5) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
6) esaminare l'opportunità di concedere delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.

2. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti Contraenti.

Art.27

1. I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato Contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare la normativa nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori.
2. Le Parti Contraenti si riservano in generale il diritto di derogare alla libertà di movimento reciprocamente accordata nel caso in cui lo richiedano in particolare esigenze di sicurezza dello Stato anche sotto forma di regolamentazione di movimento di merci.

DISPOSIZIONI FINALI
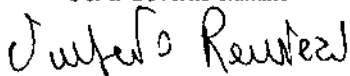
Art.28

1. Il presente Accordo entrerà in vigore dal primo giorno del mese che segue la data della ricezione dell'ultima notifica per iscritto per canali diplomatici sull'adempimento delle Parti Contraenti delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo si conclude per un periodo di anni cinque e resterà valido per i successivi periodi di cinque anni se nessuna delle Parti notificherà per iscritto e per i canali diplomatici all'altra Parte, almeno sei mesi prima della scadenza del termine corrente di validità, la sua intenzione di denunciarlo..
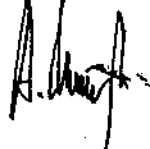
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 21-5-99 in due esemplari originali in lingua italiana e in lingua macedone, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo Italiano

[signature]

Per il Governo Macedone

[signature]

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3369):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro *ad interim* degli affari esteri (SILVIO BERLUSCONI) l'8 novembre 2002.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 dicembre 2002 con pareri delle commissioni: I, II, V, VI e IX.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 22 gennaio 2003 e l'11 febbraio 2003.

Esaminato in aula il 10 marzo 2003 e approvato l'11 marzo 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2096):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, il 13 e 15 maggio 2003.

Relazione presentata il 17 giugno 2003 (atto n. 2096-A) - relatore Sen. E. PIANETTA.

Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2003.

03G0272

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 settembre 2003.

Rideterminazione dei termini connessi ai nuovi termini delle definizioni agevolate degli adempimenti tributari, in attuazione dell'art. 1, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto l'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, il quale ha disposto, tra l'altro, che i contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data in entrata in vigore del medesimo decreto, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-*bis*, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonché di cui agli articoli 5 e 5-*quinquies* del citato decreto-legge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro il 16 ottobre 2003;

Visto il quarto periodo del medesimo art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 143 del 2003, il quale prevede, tra l'altro, che gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle predette disposizioni sono rideterminati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre, pertanto, disporre una rideterminazione dei connessi termini previsti dalla legge n. 289 del 2002 e dal decreto-legge n. 282 del 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono rideterminati al 17 ottobre 2003, i termini di decorrenza degli interessi legali relativi ai versamenti rateali, di cui agli articoli 7, comma 5, ottavo periodo, 8, comma 3, quinto periodo, 9, commi 12, primo periodo, e 17, terzo periodo, 9-*bis*, comma 1, secondo periodo, e 15, comma 5, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

2. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-*bis*, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle medesime disposizioni, sono rideterminati al:

a) 23 ottobre 2003, il termine per il riversamento da parte dei soggetti convenzionati di quanto dovuto in base alla dichiarazione integrativa riservata, di cui all'art. 8, comma 4, secondo periodo;

b) 17 novembre 2003, i termini per la comunicazione, da parte di società di persone e associazioni, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata, dell'avvenuta definizione, di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 10, primo periodo, e 8, comma 11, primo periodo;

c) 16 gennaio 2004, il termine per il perfezionamento della definizione da parte delle persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata, di cui agli articoli 7, comma 10, secondo periodo, e 8, comma 11, secondo periodo; per i medesimi soggetti, sono altresì rideterminati al 1° marzo 2004 e al 30 giugno 2004, i termini per il versamento delle due rate di pari importo, di cui agli articoli 7, comma 5, ottavo periodo, e 8, comma 3, quinto periodo, e i relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2004;

d) 21 ottobre 2003, il termine per la presentazione della domanda di definizione delle liti fiscali, di cui all'art. 16, comma 4.

3. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni dell'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all'art. 5-*quinquies* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, il termine per il pagamento al concessionario della tassa automobilistica erariale in caso di notifica di cartella di pagamento, di cui al comma 2 del medesimo articolo, è rideterminato al 27 ottobre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2003

Il Capo del Dipartimento: MANZITTI

03A10106

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 luglio 2003.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visti gli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 35 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, come modificato dall'art 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, relativo alla composizione del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 con cui è tata istituita la Direzione provinciale del lavoro con l'unificazione degli uffici periferici del MLPS;

Visto il decreto n. 1 protocollo n. 3284 del 18 febbraio 2002 del direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Padova con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Padova per il quadriennio 2002/06;

Preso atto di quanto comunicato dall'UGL di Padova con nota del 2 luglio 2003 relativamente alla revoca degli incarichi istituzionali conferiti al sig. Gaudenzio Capuzzo, nominato con il decreto direttoriale di cui prima componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Padova in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore secondario;

Vista la designazione dell'UGL, con la quale l'Organizzazione sindacale nomina il sig. Franco Boffo come rappresentante, in sostituzione del sig. Gaudenzio Capuzzo, così

Decreta:

Il sig. Franco Boffo (UGL) è nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Padova, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore secondario, fino alla naturale scadenza dell'organo collegiale (17 febbraio 2006) in sostituzione del sig. Gaudenzio Capuzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 29 luglio 2003

Il direttore: DRAGO

03A09763

DECRETO 1° agosto 2003.

Revoca parziale al decreto 19 marzo 2003 relativo allo scioglimento della società cooperativa agricola «S. Marcellino», in S. Marcellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale del revisore dell'UNCI del 19 settembre 2000 che ha proposto lo scioglimento d'ufficio della cooperativa agricola «S. Marcellino», con sede in S. Marcellino, per il mancato deposito dei bilanci d'esercizio dal 1988;

Vista la comunicazione dell'11 giugno 2002 dello scrivente all'ente di inizio procedimento amministrativo di liquidazione senza nomina di liquidatore;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali, del 13 febbraio 2003;

Visto il decreto dirigenziale n. 10 del 19 marzo 2003 con il quale la società cooperativa agricola «S. Marcellino», con sede in San Marcellino, è stata sciolta senza nomina di commissario liquidatore in base all'art. 2544 del codice civile;

Vista la nota n. 6102 del 14 aprile 2003 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta nella quale si rappresenta che l'ente è stato posto in liquidazione volontaria in data 28 dicembre 2001 e l'atto è stato iscritto presso la camera di commercio in data 9 settembre 2002;

Considerato che la liquidazione volontaria dell'ente è precedente al decreto direttoriale di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Revoca

il decreto dirigenziale n. 10 del 19 marzo 2003 nella parte concernente lo scioglimento senza nomina di liquidatore della cooperativa agricola «S. Marcellino» con sede in San Marcellino, costituita per rogito Dongiacomo in data 3 luglio 1985, registro società n. 4582/85, B.U.S.C. n. 3201/218112.

Caserta, 1° agosto 2003

Il direttore provinciale: FERDINANDO

03A09720

DECRETO 12 agosto 2003.

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio valide per le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di Venezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VENEZIA

Visti il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro (già U.P.L.M.O.) la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio e la circolare ministeriale n. 39 del 18 marzo 1997;

Considerato che le tariffe per le operazioni di facchinaggio nei confronti delle aziende e degli organismi economici operanti nella provincia di Venezia sono scadute;

Vista la richiesta di aggiornamento delle tariffe, pervenuta in data 9 maggio 2003, da parte di FILT-CGIL;

Convocate presso l'Ufficio le organizzazioni datoriali e dei lavoratori di prassi coinvolte nella trattazione della materia;

Sentite quelle convenute negli incontri del 24 giugno e 1° agosto 2003 che si sono conclusi senza il raggiungimento di un'intesa;

Ritenuto necessario perseguire una aggiornata e condivisa disamina delle dinamiche attualmente influenti sui costi, sia per la riforma del movimento cooperativistico che per la progressiva equiparazione — sotto il profilo retributivo, previdenziale e assicurativo — del lavoro associato a quello dipendente;

Valutate le risultanze degli incontri con le parti sociali che hanno invece testimoniato divergenze sia sull'analisi dei costi che sugli eventuali incrementi delle tariffe;

Ritenuto tuttavia necessario aggiornare le tariffe anche se con esclusivo riferimento al tasso inflattivo tendenziale nel periodo di vigenza — anche sulla base di quanto avvenuto in altre province — rinviando alle risultanze di un apposito costituendo osservatorio una globale — e, si ripete — aggiornata revisione delle tariffe;

Determina

nel 2,7% l'incremento delle tariffe minime di facchinaggio valide per le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di Venezia a partire dal 1° agosto 2003 e fino al 29 febbraio 2004:

1) per ogni prestazione pari a ora/lavoro € 14,11 (L. 27.318);

2) per lavori di facchinaggio svolti con l'ausilio di carrelli elevatori di portata fino a 20 q.li con operatore, muniti di tutte le caratteristiche tecniche e operative standard, € 20,53 (L. 39.751).

Venezia, 12 agosto 2003

Il direttore provinciale: MONACO

03A09745

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 luglio 2003.

Modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2003/21/CE e n. 2003/22/CE del 24 marzo 2003 che modificano taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE dcl Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali:

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le direttive della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio nonché la diret-

tiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1998 che recepisce le direttive della Commissione n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1998 che recepisce la direttiva della Commissione n. 98/22/CEE del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1999 che recepisce la direttiva n. 1999/53/CE della Commissione del 26 maggio 1999 che modifica l'allegato III della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2001 che modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2001/32/CE e n. 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che modificano taluni allegati della dir. 2000/29/CE del Consiglio;

Viste le direttive della Commissione n. 2002/29/CE e n. 2002/28/CE del 19 marzo 2002 che modificano, rispettivamente, la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e taluni allegati della dir. 2000/29/CE del Consiglio;

Viste le direttive della Commissione n. 2003/21/CE e n. 2003/22/CE del 24 marzo 2003 che modificano, rispettivamente, la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e taluni allegati della dir. 2000/29/CE del Consiglio;

Considerata la necessità di recepire le direttive della Commissione 2003/21/CE e n. 2003/22/CE del 24 marzo 2003 sopramenzionate;

A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue:

1) nell'allegato I, parte B, alla lettera *b)*, punto 1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«DK, F (Bretagna), IRL, P (Azzorre), FIN, S (ad eccezione delle zone dei distretti amministrativi di Bromölla. Hässleholm, Kristianstad e Östra Göinge nella contea di Skåne), UK (Irlanda del Nord)»;

2) nell'allegato II, parte B, alla lettera *b)*, punto 2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: ad eccezione, nella provincia di Rovigo, dei comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; ad eccezione. nella provincia di Padova, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; ad eccezione, nella provincia di Verona, dei comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), nonché A [Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna], P, FIN, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e isole Normanne)»;

3) nell'allegato III, parte B, al punto 1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: ad eccezione, nella provincia di Rovigo, dei comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara: ad eccezione. nella provincia di Padova, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi: ad eccezione, nella provincia di Verona, dei comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza,

Angiari) nonché A [Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna], P, FIN, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e isole Normanne).»;

4) nell'allegato IV. parte B, ai punti 20.1, 20.2, 22, 23, 25, 26, 27.1, 27.2 e 30, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«DK, F (Bretagna), IRL, P (Azzorre), FIN, S (ad eccezione delle zone dei distretti amministrativi di Bromölla, Hässleholm, Kristianstad e Östra Göinge nella contea di Skåne), UK (Irlanda del Nord)»;

5) nell'allegato IV, parte B, al punto 21:

a) il testo della colonna centrale alla lettera *a)* è sostituito dal seguente:

«*a)* le piante hanno origine nelle zone protette di E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo: Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: ad eccezione, nella provincia di Rovigo, dei comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; ad eccezione, nella provincia di Padova, dei comuni Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; ad eccezione, nella provincia di Verona, dei comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), nonché A [Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna], P, FIN, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e isole Normanne)»;

b) il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi: Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: ad eccezione, nella provincia di Rovigo, dei comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; ad eccezione, nella provincia di Padova, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; ad eccezione, nella provincia di Verona, dei comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), nonché A [Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna], P, FIN, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e isole Normanne»;

6) nell'allegato V, parte B, alla lettera I, punti 1 e 8, nel testo viene inserito «, Sudafrica» dopo «Pakistan»;

7) nell'allegato VI, alla lettera *a)*:

i) al punto 7, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente: «Portogallo (Azzorre)»;

ii) dopo il punto 13, è inserito il punto 14 qui di seguito: «14. *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach) Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)»;

8) nell'allegato VI, alla lettera *b)*, punto 2, il testo nella colonna di destra è sostituito dal testo seguente:

«Spagna, Francia (Corsica), Irlanda, Italia (Abruzzo: Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Trento e Bolzano; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto; ad eccezione di: in provincia di Rovigo, i comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; in provincia di Padova, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; in provincia di Verona, i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), e per l'Austria [Burgenland, Carinzia, Niederösterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien], Portogallo, Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e isole della Manica).»;

9) nell'allegato VI, alla lettera *d)*, punto 1, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente:

«Danimarca, Francia (Bretagna), Irlanda, Portogallo (Azzorre), Finlandia, Svezia (ad eccezione dei distretti amministrativi di Bromölla, Hässleholm, Kristianstad e Östra Göinge nella contea di Skåne), Regno Unito (Irlanda del Nord).».

Art. 2.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica taliana.

Roma, 14 luglio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 Politiche agricole e forestali, foglio n. 3

03A10071

DECRETO 30 luglio 2003.

Riconoscimento dei Panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva di cui all'art. 4 del Regolamento (CEE) n. 2568/91 modificato dal Regolamento (CE) n. 796/02 della Commissione del 6 maggio 2002.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del consiglio del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare dall'art. 35;

Visto il regolamento (CEE) n. 2568/91 della commissione dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa, nonché ai metodi ad essi attinenti;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2002 della commissione del 6 maggio 2002, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 della commissione dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa, nonché ai metodi ad essi attinenti e le note complementari di cui allegato al regolamento (CEE) n. 2658/87 del consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1990), in particolare l'art. 4, comma 3;

Visto il decreto 23 giugno 1992 relativo agli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 24 febbraio 1994 relativo alla conferma del riconoscimento di comitati di assaggio per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini;

Considerato che il regolamento (CE) n. 796/2002 modifica alcuni aspetti relativi ai Panel di assaggiatori, già denominati comitati di assaggio;

Ritenuto necessario assicurare un'adeguata attuazione nazionale delle nuove disposizioni comunitarie;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, espresso nella seduta del 24 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto disciplina le procedure nazionali relative al riconoscimento dei Panel di assaggiatori, le condizioni per la formazione del capo del Panel di assaggiatori presso un organismo riconosciuto dallo Stato membro e definisce i criteri per la compilazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei Panel di assaggiatori incaricati dell'accertamento delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2568/91 della commissione dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa, nonché ai metodi ad essi attinenti come modificato dal regolamento (CE) n. 796/2002 della commissione del 6 maggio 2002, di seguito denominato «regolamento».

Art. 2.

Riconoscimento dei Panel di assaggiatori

1. Ai fini dell'accertamento delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini sono riconosciuti, con apposito atto dell'amministrazione, conformemente alle procedure indicate nell'allegato 1 al presente decreto, i comitati ufficiali istituiti su iniziativa delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del «regolamento».

2. Con le procedure di cui al comma 1 e sempre mediante apposito atto sono altresì riconosciuti, i Panel di assaggiatori, istituiti da enti o associazioni professionali o interprofessionali.

3. Al fine di ottenere il riconoscimento, il Panel di assaggiatori, costituito in base all'art. 4, paragrafo 1, del «regolamento» è composto da un capo Panel e da assaggiatori, selezionati e addestrati conformemente alla guida fornita in materia dal consiglio oleicolo internazionale - C.O.I., ai sensi delle disposizioni del «regolamento» medesimo.

4. Gli assaggiatori di cui al comma 3 sono in possesso della relativa qualifica conseguita in appositi corsi di formazione nonché inclusi nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini articolato su base regionale e tenuto presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.

5. La domanda di riconoscimento di cui al comma 1, corredata dalla documentazione indicata nell'allegato 1, è presentata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - PAGR VII - settore dell'olio di oliva, per il tramite dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara - Contrada Fonte Umano - 65013 Città S. Angelo - (Pescara).

Art. 3.

Corso di formazione del Capo Panel di assaggiatori

1. I requisiti per accedere ai corsi di formazione per il riconoscimento del Capo del Panel di assaggiatori, di cui all'art. 4 del «regolamento», sono i seguenti:

a) essere un esperto nella valutazione organolettica delle diverse categorie di oli vergini di oliva;

b) essere iscritto nell'elenco di cui all'art. 2, comma 4 ed aver operato da almeno tre anni.

2. I corsi di formazione per Capo del Panel di assaggiatori, riservati ai soggetti aventi i requisiti di cui al comma 1, sono organizzati da enti o organismi pubblici, previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali a seguito di presentazione di apposita domanda al Dipartimento della qualità - Direzione generale della qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, per il tramite dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara. Detto Istituto, si avvale, ai fini della relativa valutazione tecnica, della collaborazione di Panel di assaggiatori di cui all'allegato 2.

3. La domanda di autorizzazione, di cui al comma 2, contiene ogni utile informazione ed in particolare:

a) località di svolgimento del corso;

b) materie di insegnamento e relativo numero di ore di lezione;

c) prove pratiche e relativa durata;

d) nominativi dei docenti e materie di insegnamento;

e) numero di candidati partecipanti al corso, specificando che gli stessi sono già in possesso della qualifica di assaggiatori.

4. Sulla base di apposita relazione dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara, attestante la conformità ed il rispetto di tutte le condizioni previste dalle norme recate dal «regolamento» e dal presente decreto, è autorizzata la realizzazione del corso di cui al comma 2, previa contestuale comunicazione alla Regione competente per territorio.

5. Ai partecipanti che hanno superato il corso di cui al comma 2, è rilasciato apposito attestato di idoneità recante gli estremi dell'autorizzazione di cui al comma 4.

6. L'attribuzione della funzione di Capo Panel è conferita solo all'atto della costituzione del relativo panel di assaggiatori.

Art. 4.

Elenco dei Panel di assaggiatori riconosciuti

1. In applicazione dell'art. 4, paragrafo 1, del «regolamento», il Ministero aggiorna l'elenco dei Panel di assaggiatori riconosciuti.

2. Il riconoscimento è subordinato alla sussistenza di tutte le condizioni ed i requisiti prescritti dal «regolamento», in particolare per quanto concerne affidabilità ed armonizzazione dei criteri di percezione del Panel di assaggiatori, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del «regolamento» medesimo.

3. Il mantenimento delle condizioni e dei requisiti necessari per il riconoscimento, di cui al comma 2, è verificato annualmente dal comitato di assaggio ufficiale, operante presso l'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara, in collaborazione con enti di provata professionalità nel campo delle analisi sensoriali.

4. I Panel di assaggiatori, limitatamente a quelli incaricati dell'accertamento ufficiale delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini, riconosciuti ai sensi dell'art. 2, sono riportati nell'elenco di cui all'allegato 2 al presente decreto, fermo restando il riconoscimento dei Panel di assaggiatori di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 5.

Arbitrato

1. In caso di arbitrato, di cui all'art. 2, paragrafo 2 del «regolamento», sono incaricati di effettuare le relative controanalisi il Panel di assaggiatori operante presso l'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara ed il Panel di assaggiatori operante presso il laboratorio chimico regionale di Roma dell'Agenzia delle dogane.

2. In caso di campioni di olio di oliva, prelevati da prodotto italiano commercializzato negli altri Stati membri delle Comunità europee, trasmessi in Italia dalle competenti autorità nazionali, secondo la procedura di cui all'art. 2, paragrafo 2, del «regolamento», gli organismi, di cui al comma 1, inviano i risultati delle analisi, accompagnati da una sintetica relazione, all'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero che notifica i risultati stessi alle citate autorità degli Stati di provenienza dei campioni.

3. In caso di campioni di olio di oliva, prelevati da prodotto italiano commercializzato in territorio nazionale, la seconda controanalisi, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del «regolamento», è affidata, ad uno dei Panel di assaggiatori incaricati dell'accertamento ufficiale, individuato di volta in volta tra quelli che non abbiano effettuato la prima analisi.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale 24 febbraio 1994 è abrogato.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 Attività produttive, foglio n. 39

ALLEGATO 1

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO
DEI PANEL DI ASSAGGIATORI

1. *Procedura per il riconoscimento dei panel di assaggiatori incaricati dell'accertamento ufficiale delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini.*

L'amministrazione o l'ente pubblico interessato dovrà trasmettere al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - PAGR VII - settore dell'olio di oliva, per il tramite dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara (Contrada Fonte Umano - 65013 Città S. Angelo - Pescara), la domanda di riconoscimento, controfirmata dal Capo Panel e corredata della documentazione relativa alla composizione del panel stesso, ai requisiti di ogni singolo componente e alle attrezzature e strutture presso cui opera lo stesso panel, conformemente a quanto previsto dal regolamento CEE n. 2568/91.

Il panel di assaggiatori ufficiale, operante presso l'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti relativi agli assaggiatori, alle attrezzature, ai materiali ed agli impegni del comitato richiedente, secondo quanto previsto all'art. 4, p. I, del «regolamento», presenterà alla direzione generale delle politiche agroalimentari un motivato rapporto, corredato del relativo parere.

La suddetta direzione generale, sulla base di tale rapporto e valutata ogni altra utile condizione in fase di istruttoria, sentito il parere favorevole della direzione della qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore provvederà all'emanazione di apposito atto di riconoscimento ed all'inserimento del panel nell'elenco dei panel di assaggiatori pubblici riconosciuti.

2. *Procedura per il riconoscimento dei panel di assaggiatori professionali.*

Per il riconoscimento di questi comitati, l'associazione o l'organizzazione professionale o interprofessionale interessata, deve presentare apposita domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - PAGR VII - settore dell'olio di oliva per il tramite dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara (Contrada Fonte Umano - 65013 Città S. Angelo - Pescara).

La domanda, controfirmata dal Capo Panel, dovrà contenere le indicazioni e seguire, ai fini del relativo riconoscimento, lo stesso iter procedurale specificato al punto 1).

Acquisita la nota di trasmissione e relativo parere da parte del suddetto Istituto di Pescara, la direzione generale delle politiche agroalimentari — previo parere favorevole della direzione generale della qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore — procederà all'emanazione dell'apposito atto di riconoscimento e all'inserimento dello stesso nell'apposito elenco dei panel di assaggiatori professionali e interprofessionali riconosciuti.

ALLEGATO 2

ELENCO DEI PANEL DI ASSAGGIATORI RICONOSCIUTI

Ai termini dell'art. 4, paragrafo 1 del reg. (CEE) n. 2568/91, come modificato dal reg. (CE) n. 796/02, sono riconosciuti nonché incaricati dell'accertamento ufficiale delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini i sotto elencati Panel di assaggiatori, operanti presso:

Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara - contrada Fonte Umano 65013 Città S. Angelo (Pescara);

Ispettorato centrale repressione frodi - ufficio di Roma - via del Fornetto n. 85 - 00149 Roma;

Ispettorato centrale repressione frodi - ufficio di Cosenza - via XXIV maggio n. 49 - 00187 Cosenza;

Ispettorato centrale repressione frodi - ufficio di Perugia - via Omicini n. 159 - 06124 Perugia;

Laboratorio chimico regionale di Roma dell'Agenzia delle dogane - via M. Carucci n. 71 - 00143 Roma;

Laboratorio chimico regionale di Bari dell'Agenzia delle dogane - corso De Tullio n. 1/C - 70122 Bari Porto;

Laboratorio chimico regionale di Genova dell'Agenzia delle dogane - via Rubattino n. 6 - 16126 Genova;

Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi di Milano - via G. Colombo n. 79 - 20133 Milano;

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - A.R.P.A.T. - di Firenze - via N. Porpora n. 22 - 50144 Firenze.

03A10075

DECRETO 30 luglio 2003.

Modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1622/2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, gli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 che disciplinano le regole generali delle pratiche e dei trattamenti enologici e gli allegati IV, V e VI del medesimo regolamento che stabiliscono, rispettivamente, l'elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati ed i limiti e le condizioni di talune pratiche enologiche;

Visto il Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 e successive modifiche, che fissa alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/99 e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il Regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 23 marzo 1965 che stabilisce «Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti»;

Visto il decreto ministeriale del 28 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 341 del 13 dicembre 1980, modificato dai decreti ministeriali del 14 aprile 1981, del 28 settembre 1984 e del 15 settembre 1986, relativo alle «Condizioni e modalità di impiego delle resine scambiatrici di ioni per l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato»;

Visto il decreto ministeriale del 5 settembre 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 20 settembre 1967, relativo alle «Norme per l'impiego del ferrocianuro di potassio in enologia»;

Considerato che il Regolamento (CE) n. 1622/2000 prevede che sia lo Stato membro a stabilire le disposizioni necessarie per il controllo dell'utilizzazione di alcune sostanze autorizzate;

Considerata la necessità di stabilire i termini entro i quali i produttori inviano le comunicazioni e le dichiarazioni preventive alle autorità di controllo che gli stessi termini siano fissati in armonia con quelli previsti dalla citata normativa comunitaria;

Considerata, altresì, l'opportunità di individuare le figure professionali responsabili dei trattamenti previsti agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del Regolamento (CE) n. 1622/2000 citato, in considerazione della funzione loro affidata che richiede un profilo specialistico;

Ritenuto, inoltre, di disciplinare le modalità relative alle pratiche ed ai trattamenti sperimentali al fine di garantire che i prodotti ottenuti non siano commercializzati al di fuori dello Stato italiano;

Ritenuto di dover emanare disposizioni per disciplinare la materia delle pratiche e dei trattamenti enologici in applicazione del regolamento (CE) n. 1622/2000 al fine di permettere agli Organi di controllo lo svolgimento di controlli idonei a garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie citate;

Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni formulato nella riunione del giorno 24 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di pratiche e trattamenti enologici, previsti dal titolo V del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99, di seguito denominato «Regolamento», dagli allegati IV, V e dall'allegato VI per quanto attiene ai V.Q.P.R.D. e dal Regolamento (CE) della Commissione n. 1622/2000, con il presente decreto sono emanate le disposizioni nazionali applicative della citata normativa comunitaria.

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

Ai sensi del presente decreto si intende per:

«Ministero» il Ministero per le politiche agricole - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Pagr IX - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;

Ispettorato centrale repressione frodi, la divisione II dell'Ispettorato centrale repressione frodi - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;

«Organismo competente» l'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi territoriale competente;

«Responsabile» uno dei soggetti indicati all'art. 4 del presente decreto.

Le pratiche ed i trattamenti enologici sono effettuate secondo le disposizioni comunitarie, nazionali e del presente decreto.

Art. 2.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano accertano la sussistenza delle condizioni climatiche sfavorevoli di cui all'allegato V, sez. E, paragrafo 6 del «Regolamento» e conservano la relativa documentazione presso i propri uffici ai fini di eventuali controlli da parte degli organi preposti.

2. Sulla base degli accertamenti effettuati, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano chiedono l'autorizzazione ad effettuare l'acidificazione dei prodotti vitivincoli della zona Clb, presentando richiesta al «Ministero», che autorizza le operazioni di acidificazione con decreto da emanare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. La richiesta di cui al paragrafo 2 contiene:

a) la dichiarazione attestante che nel territorio si sono verificate condizioni atmosferiche tali da giustificare il ricorso all'acidificazione;

b) i territori della provincia nei quali si sono verificate le condizioni di cui al paragrafo *a)*;

c) i prodotti per i quali viene chiesta l'acidificazione.

Art. 3.

1. Le dichiarazioni e le comunicazioni agli «organismi competenti» previste negli allegati al presente decreto possono essere effettuate tramite presentazione diretta, telegramma, telefax, raccomandata e posta elettronica.

2. Coloro che presentano le dichiarazioni e le comunicazioni di cui al paragrafo 1 numerano progressivamente ogni dichiarazione con riferimento a ciascuna pratica e per campagna vitivinicola.

3. Ai fini del rispetto dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fa fede, se consegnate a mano o a mezzo servizi postali, la data e l'ora di ricezione presso l'Organismo competente, mentre se inviate tramite fax fa fede la data e l'ora di spedizione risultante delle ricevute, qualora l'Organismo medesimo non abbia comunicato al mittente la mancata, parziale o totale, ricezione del messaggio.

4. Fatto salvo il paragrafo 6 dell'allegato 3 del presente decreto, coloro che hanno presentato all'organismo competente le dichiarazioni e le comunicazioni preventive ed intendano variarne uno o più elementi presentano una nuova dichiarazione conforme ai termini ed alle modalità specificamente previsti per ciascuna pratica e trattamento enologico. La nuova dichiarazione sostituisce la dichiarazione precedente di cui sono richiamati gli estremi identificativi. Qualora la nuova dichiarazione riguardi più operazioni sono indicate le eventuali operazioni già effettuate.

Art. 4.

Le pratiche ed i trattamenti enologici previste agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del Regolamento (CE) n. 1622/2000 sono effettuati sotto la responsabilità di un enologo di cui alla legge n. 129/1991 o di altro tecnico abilitato all'esercizio della professione, il cui ordinamento professionale consenta l'effettuazione di tali pratiche enologiche.

Art. 5.

1) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad effettuare prove sperimentali prevista all'art. 41 del Regolamento (CE) n. 1622/2000, i soggetti interessati presentano una domanda contenente:

la relazione tecnica con la descrizione della pratica o del trattamento enologico che si intende effettuare;

le finalità per le quali si intende procedere alle prove sperimentali oggetto della domanda;

i prodotti per i quali viene richiesta l'autorizzazione;

la quantità di prodotto da sottoporre alla sperimentazione;

il o i protocolli sperimentali contenenti le modalità pratiche di realizzazione della sperimentazione ivi compresi i requisiti di purezza dei prodotti utilizzati che dovranno essere certificati. Il protocollo sperimentale sarà controfirmato dal «responsabile» che segue l'esecuzione della sperimentazione;

l'elenco dei soggetti che partecipano alla sperimentazione, con l'indicazione:

a) del nome o della ragione sociale, partita IVA e/o codice fiscale di ciascun soggetto;

b) della sede legale;

c) della sede dello stabilimento ove sarà effettuata la sperimentazione;

d) dei procedimenti amministrativi sanzionatori in corso e dei carichi pendenti.

2) La domanda è presentata al «Ministero» che, sentito l'Ispettorato centrale repressione frodi, rilascia l'autorizzazione entro novanta giorni dal ricevimento.

3) L'autorizzazione ad effettuare prove sperimentali riguarda tutte le tipologie di vino ed i prodotti a monte del vino. Per quanto attiene ai VQPRD, VLQPRD e VSQPRD ed ai prodotti atti a diventare V.Q.P.R.D., VLQPRD e VSQPRD l'autorizzazione può essere concessa per un quantitativo massimo di 250 ettolitri per anno e per ciascuna richiesta.

4) I soggetti autorizzati comunicano, dieci giorni lavorativi prima l'inizio della sperimentazione:

a) il periodo di svolgimento della pratica;

b) la data e l'ora in cui sarà dato inizio alla stessa;

c) il tipo e la qualità di prodotto da sottoporre al trattamento in ciascuno stabilimento e l'individuazione dei contenitori dei prodotti sottoposti alla sperimentazione.

5) La comunicazione è inviata all'«Organismo competente» in relazione alla sede dello stabilimento, all'Ispettorato centrale repressione frodi e per conoscenza al «Ministero».

6) I soggetti autorizzati ad effettuare le prove sperimentali possono, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, chiedere di variare, annualmente e comunque entro e non oltre il 30 giorno, l'elenco dei soggetti di cui al paragrafo 1) sesto trattino.

7) L'«Organismo competente» effettuerà controlli, anche procedendo, se del caso, al prelevamento di campioni ed al suggellamento dei recipienti, presso i soggetti di cui al paragrafo 1) sesto trattino per accertare il rispetto delle prescrizioni del presente decreto e delle altre disposizioni nazionali e comunitarie vigenti e comunicherà al «Ministero», per il tramite dell'Ispettorato centrale repressione frodi, eventuali inadempienze ai fini della revoca dell'autorizzazione concessa.

8) I soggetti autorizzati trasmettono al «Ministero»:

al termine di ciascun anno di sperimentazione, una relazione contenente la descrizione delle prove effettuate, dei risultati conseguiti nonché la certificazione relativa al mantenimento dei requisiti di idoneità al consumo umano dei prodotti ottenuti, rilasciata da laboratori ufficiali;

al termine della sperimentazione la relazione finale delle prove sperimentali effettuate.

9) Su ogni vaso vinario contenente un prodotto vitivinicolo in corso di sperimentazione ovvero che ha formato oggetto di una sperimentazione è apposto, a caratteri indelebili e in modo ben visibile e leggibile, un cartello sul quale è riportata, oltre alla designazione del prodotto, l'inidicazione degli estremi dell'autorizzazione alla sperimentazione.

10) Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento CE n. 884/2001, per ciascun prodotto vitivinicolo oggetto di sperimentazioni autorizzate, conformemente alle disposizioni del presente articolo, è tenuto un conto distinto sui registri di carico e scarico.

11) L'intestazione del conto di cui al paragrafo 10 riporta, oltre alla designazione del prodotto, l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione alla sperimentazione.

12) Nel registro in cui sono indicate le operazioni d'imbottigliamento del prodotto oggetto di sperimentazione, tenuto conformemente all'art. 14, paragrafo 1, 6 trattino, del Regolamento CE n. 884/2001 viene riportata, ai sensi dell'art. 17 del regolamento stesso, l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione alla sperimentazione, del vaso vinario di cui al paragrafo 9 e del numero di lotto.

13) I prodotti vitivinicoli che hanno formato oggetto di sperimentazione ai sensi del presente articolo non possono essere miscelati con altre partite di prodotti vitivinicoli.

14) Chiunque pone in circolazione prodotti vitivinicoli confezionati in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, che hanno formato oggetto di sperimentazione autorizzate ai sensi del presente articolo, riporta sul documento di accompagnamento gli estremi

dell'attestazione, di cui al paragrafo 9, relativa al mantenimento dei requisiti di idoneità al consumo umano dei prodotti ottenuti, il codice «9» seguito dagli estremi dell'autorizzazione alla sperimentazione e dal tipo di manipolazioni effettuate nonché, nella casella 10, le diciture «vietata la miscelazione con altri prodotti vitivinicoli» e «vietata la spedizione verso Paesi della Comunità europea e verso Paesi terzi».

15) I prodotti atti a diventare VQPRD oggetto di sperimentazione potranno essere immessi al consumo utilizzando nella designazione la denominazione d'origine se, terminata la sperimentazione ed a seguito di esami chimico-fisici ed organolettici effettuati da competenti commissioni camerali, risponderanno ai requisiti minimi previsti dai rispettivi disciplinari di produzione. Nel caso in cui la sperimentazione sia effettuata prima dell'immissione al consumo e prima della commercializzazione di un vino già certificato idoneo ad essere designato con una denominazione d'origine, per l'utilizzo di tale denominazione d'origine è obbligatoria la ripetizione degli esami chimico-fisici ed organoelettrici presso la competente commissione camerale.

Art. 6.

1. L'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni avviene in stabilimenti riconosciuti dalle regioni e province autonome.

2. Le regioni stabiliscono i criteri e le modalità per il riconoscimento di cui al paragrafo 1 e comunicano al «Ministero» l'elenco dei soggetti riconosciuti.

3. I riconoscimenti concessi precedentemente sono validi fino al 31 luglio 2004.

Art. 7.

Sono abrogati i decreti ministeriali 5 settembre 1967, 28 novembre 1980 e 14 luglio 2003.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 Attività produttive, foglio n. 40

ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
RELATIVE ALLA DOLCIFICAZIONE

1. La dolcificazione di un v.q.p.r.l. è consentita, salvo i casi in cui sia vietata dal relativo disciplinare di produzione.

2. Qualora un'impresa effettui correntemente o in modo continuativo operazioni di dolcificazione può presentare un'unica dichiarazione, valevole per tutte le operazioni da effettuarsi nel corso della campagna vitivinicola. La dichiarazione perviene all'Organismo competente almeno dieci giorni prima del giorno previsto per la prima operazione di dolcificazione.

3. La presentazione dell'unica dichiarazione è subordinata, ai sensi dell'art. 17 paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 884/2001, alla tenuta di un registro sul quale — per ogni singola operazione di dolcificazione — le indicazioni prescritte dall'art. 14, paragrafo 2, del Regolamento stesso nonché dall'art. 31, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1622/2000, sono annotate immediatamente dopo e, comunque, entro lo stesso giorno dell'effettuazione dell'operazione.

Dolcificazione dei vini importati.

1. La dolcificazione dei vini importati diversi da quelli che, destinati al consumo umano diretto, sono designati da un'indicazione geografica, è soggetta anche'essa alle disposizioni del presente allegato.

ALLEGATO 2

DISPOSIZIONI RELATIVE
AL CONTROLLO DELL'UTILIZZAZIONE
DEL FITATO DI CALCIO IN ENOLOGIA

Comunicazioni preventive.

1. Ogni singolo trattamento con filato di calcio è soggetto ad apposita dichiarazione che perviene entro e non oltre 48 ore prima del giorno previsto per il trattamento all'Organismo competente in relazione alla sede dello stabilimento.

2. La dichiarazione, redatta per iscritto, contiene le seguenti indicazioni:

a) il nome o la ragione sociale, l'esatta ubicazione dello stabilimento in cui si intende effettuare il trattamento nonché le generalità del titolare dello stabilimento;

b) la data e l'ora d'inizio del trattamento;

c) la designazione del prodotto sottoposto al trattamento ed il relativo quantitativo;

d) il numero della vasca o delle vasche contenenti il prodotto da sottoporre a trattamento così come indicato nella planimetria trasmessa a norma dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965;

e) le generalità del «responsabile» che effettuerà il trattamento della partita;

f) la firma del rappresentante legale o di un delegato e del «responsabile» che pratica il trattamento.

3. Qualora un'impresa effettui correntemente o in modo continuativo il trattamento può presentare un'unica dichiarazione, valevole per tutte le operazioni da effettuarsi nel corso della campagna vitivinicola. La dichiarazione perviene all'Organismo competente almeno dieci giorni prima del giorno previsto per il primo trattamento e contiene le indicazioni di cui alle lettere *a)*, *e)* ed *f)* del paragrafo 2.

4. Qualsiasi variazione degli elementi indicati nelle dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 dovrà essere immediatamente comunicata per iscritto all'Organismo competente.

Obblighi del «responsabile».

1. Il «responsabile», prima di iniziare il trattamento dei vini rossi con fitato di calcio, accerta la quantità di fitato di calcio necessaria ad insolubilizzare il ferro immediatamente precipitabile.

2. Nel caso di interruzione del trattamento, prima del suo completamento, il «responsabile» da immediata comunicazione all'Organismo competente, tenendo il prodotto a disposizione di detto Organismo che potrà autorizzare il completamento di detto trattamento o disporre la distruzione del vino, sotto il controllo di funzionari dell'«Organismo competente», qualora il prodotto non sia recuperabile.

3. Il «responsabile», a trattamento ultimato:

a) verifica analiticamente, attraverso la metodica ufficiale, che il vino rosso oggetto di trattamento con fitato di calcio, contenga tracce di ferro;

b) rilascia al titolare della cantina o dello stabilimento, prima di rendere disponibile il vino, una dichiarazione scritta dalla quale risulti che il vino sottoposto al trattamento con fitato di calcio risponde ai requisiti stabiliti.

Obblighi connessi con la circolazione del vino sottoposto a trattamento.

1. Chiunque commercializza vino rosso trattato con fitato di calcio in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri riporta sul documento di accompagnamento il codice 9 seguito dalla menzione «trattato con fitato di calcio».

2. Il paragrafo 1. si applica anche nel caso che il vino rosso sia ottenuto:

dalla miscelazione di una o più partite di prodotto non trattato con una o più partite di prodotto trattato con fitato di calcio;

dalla miscelazione di due o più partite di prodotto trattato con fitato di calcio.

ALLEGATO 3

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'ARRICCHIMENTO

1. In attuazione dell'art. 25, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1622/2000, la dichiarazione relativa ad ogni singola operazione di arricchimento, redatta per iscritto, perviene all'«Organismo competente» per il territorio in cui ha sede lo stabilimento presso il quale l'operazione stessa viene effettuata, entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello previsto per l'operazione in questione e contiene:

le indicazioni elencate all'art. 25, paragrafo 2, del Regolamento n. 1622/2000;

l'intenzione di chiedere l'aiuto previsto dall'art. 34 del «Regolamento»;

la partita IVA o il codice fiscale della ditta che procede all'operazione di arricchimento;

il numero progressivo con il quale l'operazione di arricchimento sarà annotata sul registro previsto dall'art. 14, paragrafo 1, primo trattino del Regolamento (CE) n. 884/2001;

qualora si intenda richiedere l'aiuto previsto dall'art. 34 del «Regolamento», la zona viticola da cui proviene il mosto concentrato o il mosto concentrato rettificato;

la quantità del prodotto vitivinicolo che sarà sottoposto ad arricchimento;

la data di redazione;

la firma del rappresentante legale o di un delegato.

2. In attuazione dell'art. 25, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1622/2000:

a) qualora una ditta effettui operazioni di arricchimento di mosti di uve destinati a diventare vini a denominazione d'origine ovvero ad indicazione geografica tipica con il metodo della concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, può presentare una dichiarazione preventiva, valida per tutte le operazioni di arricchimento effettuate nella settimana che inizia con il giorno in cui viene effettuata la prima operazione di arricchimento;

b) qualora una ditta effettui esclusivamente operazioni di arricchimento mediante aggiunta di mosto concentrato ovvero mosto concentrato rettificato e dichiari espressamente di non chiedere l'aiuto di cui all'art. 34 del «Regolamento», può presentare una dichiarazione preventiva, valida per tutte le operazioni di arricchimento che saranno effettuate entro sessanta giorni dalla prima operazione. Tale possibilità è riservata al produttore che trasforma esclusivamente le uve raccolte presso i vigneti da lui condotti, il cui quantitativo complessivo non supera le 50 t., e che rispetti gli obblighi previsti dalla normativa.

3. La dichiarazione di cui al paragrafo 2, redatta per iscritto, contiene:

le indicazioni elencate all'art. 25, paragrafo 2, del Regolamento n. 1622/2000;

la partita IVA o il codice fiscale della ditta che procede all'operazione di arricchimento;

il numero progressivo con il quale l'operazione di arricchimento sarà annotata sul registro previsto dall'art. 14, paragrafo 1, primo trattino del Regolamento (CE) n. 884/2001;

la data di redazione;

la firma del rappresentante legale della ditta che procede all'operazione di arricchimento.

4. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 2, lettere *a)* e *b)*, pervengono all'Organismo competente entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello previsto per la prima operazione di arricchimento: tuttavia qualora la dichiarazione di cui alla lettera *a)* non contenga la data e l'ora d'inizio dell'operazione di arricchimento, la stessa perviene entro e non oltre il giorno in cui sono effettuate, sui registri di cui agli articoli 11, 12 e 13 del Regolamento (CE) n. 884/2001, le iscrizioni in entrata delle uve destinate ad essere trasformate nei mosti di uve di cui al paragrafo 2, lettera *a)*, secondo quanto disposto al paragrafo 5.

5. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 884/2001, le iscrizioni in entrata delle uve destinate ad essere trasformate, in tutto o in parte, nei mosti di uve di cui al paragrafo 2 lettera *a)*, sui registri di cui agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 84/2001, sono effettuate all'atto dell'introduzione nello stabilimento di trasformazione.

6. In attuazione dell'art. 25, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1622/2000, la presentazione di una nuova dichiarazione, in conseguenza dell'impossibilità di procedere all'operazione di arricchimento al momento previsto per cause di forza maggiore:

è subordinata alla comunicazione all'Organismo competente, entro il giorno previsto per l'operazione di arricchimento, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 47, paragrafo 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, concernente i fatti, stati e qualità che configurano la sussistenza di cause di forza maggiore atte ad impedire lo svolgimento o il completamento dell'operazione di arricchimento;

è effettuata, secondo il caso, conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1 ovvero 2, 3 e 4.

7. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 884/2001 le operazioni di aumento del titolo alcolometrico effettuate mediante il metodo della concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, sono annotate su registri separati.

ALLEGATO 4

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DELL'UTILIZZAZIONE DEL FERROCIANURO DI POTASSIO IN ENOLOGIA

Comunicazioni preventive.

1. Ogni singolo trattamento è soggetto ad apposita dichiarazione che perviene entro e non oltre 48 ore prima del giorno previsto per l'operazione stessa all'Organismo competente e all'Azienda sanitaria locale, competenti per territorio.

2. La dichiarazione, redatta per iscritto, contiene le seguenti indicazioni:

a) il nome o la ragione sociale, l'esatta ubicazione dello stabilimento in cui si intende effettuare il trattamento nonché le generalità del titolare dello stabilimento;

b) la data e l'ora d'inizio del trattamento;

c) la designazione del prodotto sottoposto al trattamento ed il relativo quantitativo;

d) il numero della vasca o delle vasche contenenti il prodotto da sottoporre a trattamento così come indicato nella planimetria trasmessa a norma dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965;

e) il numero progressivo con il quale il trattamento sarà annotato sul registro previsto dall'art. 14, paragrafo 1, undicesimo trattino del Regolamento (CE) n. 884/2001 ovvero sul registro previsto dal presente decreto ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, dello stesso Regolamento;

f) le generalità del responsabile che effettuerà il trattamento della partita;

g) la firma del rappresentante legale o di un delegato e del «responsabile» che accetta di praticare il trattamento.

3. Qualora un'impresa effettui correntemente o in modo continuativo il trattamento può presentare un'unica dichiarazione, valevole per tutte le operazioni da effettuarsi nel corso della campagna vitivinicola. La dichiarazione perviene all'Organismo competente e alla Azienda sanitaria locale competente per territorio, almeno dieci giorni prima del giorno previsto per il primo trattamento e contiene le indicazioni di cui alle lettere *a)*, *f)* e *g)* del paragrafo 2.

4. Qualsiasi variazione degli elementi contenuti nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 ovvero al paragrafo 3 è immediatamente comunicata all'Organismo competente e all'Azienda sanitaria competente per territorio.

Obblighi del «responsabile».

1. Il «responsabile», prima di iniziare il trattamento:

a) preleva un campione da ciascuna partita di vino o di mosto di uve parzialmente fermentato da trattare, destinato come tale al consumo umano diretto, ripartendolo in tre bottiglie contenenti ognuna almeno cl 75 di prodotto;

b) chiude e sigilla le bottiglie con il timbro personale ed appone un etichetta che indica la qualità e la quantità del vino o del mosto di uve parzialmente fermentato da trattare, destinato come tale al consumo umano diretto, il numero della partita e la data relativa al prelievo del campione;

c) tiene due dei campioni a disposizione degli addetti alla vigilanza per almeno sei mesi, a partire dalla data in cui è stato effettuato il trattamento. Il terzo campione resta a disposizione della ditta;

d) accerta la quantità di ferrocianuro di potassio necessaria ad insolubilizzare il ferro immediatamente precipitabile;

e) a norma dell'art. 14, paragrafo 2, e dell'art. 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 884/2001, annota i singoli trattamenti nonché i movimenti del ferrocianuro di potassio nel momento stesso in cui vengono compiuti, riportando su un apposito registro costituito da fogli, suddivisi nelle sezioni «carico» e «scarico» progressivamente numerati, vidimato dall'Organismo competente, da conservarsi a disposizione degli addetti alla vigilanza presso la cantina o lo stabilimento in cui viene effettuato il trattamento.

Annota inoltre: nella sezione «carico»:

il numero d'ordine dell'operazione;

la data dell'operazione di carico;

il numero della partita del prodotto da demetallizzare;

la categoria ed il quantitativo del prodotto da demetallizzare;

il numero del recipiente che contiene il prodotto da demetallizzare;

il quantitativo di ferrocianuro di potassio introdotto e gli estremi del documento d'introduzione;

il nominativo e l'indirizzo del fornitore del ferrocianuro di potassio;

nella sezione «scarico»:

il numero d'ordine dell'operazione;

la data d'inizio trattamento;

il quantitativo di ferrocianuro di potassio impiegato;

la rimanenza di ferrocianuro di potassio;

il numero della partita del prodotto sottoposto a demetallizzazione;

la categoria ed il quantitativo del prodotto sottoposto a demetallizzazione;

il numero del recipiente che contiene il prodotto sottoposto a demetalizzazione;

la data e l'ora di fine trattamento e la firma del «responsabile».

2. I vasi vinari, contenenti vino o mosto di uve parzialmente fermentato destinato come tale al consumo umano diretto in corso di trattamento, sono chiusi con sigilli personali del «responsabile» applicati in modo tale che, senza la loro rimozione, non sia possibile estrarre il contenuto.

3. Nel caso di interruzione del trattamento, prima del suo completamento, oppure nel caso di trattamento imperfetto, il «responsabile» chiude e sigilla nuovamente i recipienti contenenti il prodotto in questione e ne da comunicazione immediata all'Organismo competente ed alla A.S.L., tenendo il prodotto a disposizione di detto Organismo che potrà autorizzare il completamento del trattamento o, qualora non sia recuperabile, disporre la distruzione del prodotto, sotto il controllo di funzionari del medesimo Organismo.

4. Il «responsabile» ultimato il trattamento:

a) preleva, in presenza del titolare della cantina o dello stabilimento, un campione del prodotto trattato da ripartirsi in tre bottiglie, contenenti ognuna non meno di cl 75 di prodotto, da chiudere e sigillare con il suo timbro personale. Su tali bottiglie è apposta un'etichetta con le indicazioni atte a individuare la partita di prodotto trattato. Un campione è consegnato al titolare della cantina o stabilimento ed i due campioni rimanenti sono conservati, dallo stesso titolare della cantina o stabilimento, per almeno un anno a disposizione degli addetti alla vigilanza;

b) verifica analiticamente attraverso la metodica ufficiale, che il prodotto oggetto di trattamento contenga tracce di ferro e che sia privo di residui di ferrocianuro, sia solubili che insolubili, ovvero di acido cianidrico libero o combinato;

c) rilascia al titolare della cantina o dello stabilimento, prima di rendere disponibile il prodotto trattato, una dichiarazione scritta dalla quale risulti che il prodotto stesso risponde ai requisiti stabiliti.

Individuazione dei vasi vinari e smaltimento dei depositi fecciosi.

1. Su ogni vaso vinario, contenente vino o mosto di uve parzialmente fermentato in corso di trattamento ovvero trattato con ferrocianuro di potassio, è apposto, a caratteri indelebili e in modo ben visibile e leggibile, un cartello che riporta lo stato in cui il vino si trova agli effetti del trattamento, usando rispettivamente le sigle «C D» e «D», nonché il numero della partita, secondo le annotazioni riportate nel registro in cui è annotato il trattamento.

2. Il titolare della cantina o dello stabilimento elimina e distrugge i residui fecciosi risultanti dal trattamento con ferrocianuro di potassio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Obblighi connessi con la circolazione del vino sottoposto a trattamento.

1. Nel registro in cui sono indicate le operazioni d'imbottigliamento del prodotto sottoposto a demetallizzazione, tenuto conformemente all'art. 14, paragrafo 1, 6° trattino, del Regolamento CE n. 884/2001, vengono riportati, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento stesso, l'indicazione dei numeri delle partite trattate, della data in cui il trattamento delle partite stesse è stato ultimato e del numero di lotto.

2. Chiunque pone in circolazione mosti parzialmente fermentati destinati come tali al consumo umano diretto, vini bianchi, rosati e rossi trattati con ferrocianuro di potassio in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, riporta sul documento di accompagnamento il codice 9 seguito dalla menzione «trattato con ferrocianuro di potassio» nonché dal numero della partita che ha subito il trattamento e dalla data in cui il trattamento stesso è stato ultimato.

3. Il paragrafo 1. si applica anche ai mosti parzialmente fermentati o ai vini ottenuti:

a) dalla miscelazione di una o più partite di prodotto non trattato con una o più partite di prodotto trattato con ferrocianuro di potassio;

b) dalla miscelazione di due o più partite di prodotto trattato con ferrocianuro di potassio.

ALLEGATO 5

CONDIZIONI E MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE RESINE SCAMBIATRICI DI IONI PER L'ELABORAZIONE DEL MOSTO DI UVE CONCENTRATO RETTIFICATO

Comunicazioni preventive.

1. L'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato è soggetta ad apposita comunicazione che perviene all'«Organismo competente», almeno dieci giorni prima dell'inizio del trattamento di ciascuna partita.

2. Nella predetta comunicazione sono indicati:

a) la ragione sociale nonché l'esatta ubicazione dello stabilimento in cui si intende effettuare l'elaborazione in questione;

b) le generalità del titolare dello stabilimento;

c) le generalità del responsabile che effettua il trattamento della partita destinata all'elaborazione del mosto concentrato rettificato;

d) la quantità e la qualità del mosto da trattare ed il numero di riferimento della partita;

e) la firma del rappresentante legale o di un delegato e del «responsabile» che effettua il trattamento.

Obblighi del «responsabile».

1. Il «responsabile», prima di iniziare il trattamento del mosto con resine a scambio ionico:

a) accerta, ad ogni sostituzione delle resine a scambio ionico, che le stesse siano in confezioni originali, chiuse e riportanti, in caratteri ben leggibili e indelebili, in lingua italiana:

la denominazione chimica del prodotto;

l'indicazione «per uso enologico»;

il nome e la sede della ditta produttrice e la sede dello stabilimento di produzione;

le istruzioni per l'uso;

b) accerta, prima di iniziare ogni trattamento del mosto con le resine a scambio ionico, che le stesse rispondano ai requisiti prescritti della direttiva 89/109/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 nonché la loro idoneità secondo le modalità indicate nell'art. 12 paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1622/2000; i dati relativi ai risultati di detto controllo nonché quelli relativi alla ditta produttrice o confezionatrice delle resine sono comunicati, con lettera raccomandata o fax, all'«Organismo competente»;

c) preleva un campione di prodotto da ciascuna partita di mosto da trattare, ripartendolo in tre bottiglie da litri 0,75 cadauna;

d) chiude e sigilla le bottiglie con il suo timbro personale e appone un'etichetta che indica in caratteri leggibili e indelebili, la qualità e la quantità del mosto da trattare, il numero della partita e la data relativa al prelievo del campione;

e) tiene due campioni a disposizione degli addetti alla vigilanza per un periodo di almeno un anno a partire dalla data in cui è stato effettuato il trattamento. Il terzo campione resta a disposizione della ditta.

3. Il «responsabile», ultimato il trattamento, preleva un campione di mosto trattato e lo ripartisce in tre bottiglie da litri 0,750 cadauna, chiuse e sigillate con il suo timbro personale. Sulle bottiglie è apposta un'etichetta che riporta in caratteri leggibili ed indelebili le indicazioni atte a individuare la partita del mosto trattato.

4. Due campioni sono tenuti a disposizione degli addetti alla vigilanza per almeno un anno, il terzo campione resta a disposizione della ditta.

ALLEGATO 6

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DELL'UTILIZZAZIONE DELL'ACIDO DL-TARTARICO IN ENOLOGIA

Comunicazioni preventive.

1. Ogni singolo trattamento con acido DL-tartarico (o con il suo sale neutro di potassio) è soggetto ad apposita dichiarazione che perviene entro e non oltre 48 ore prima del giorno previsto per il trattamento all'«Organismo competente» in relazione alla sede dello stabilimento.

2. La dichiarazione, redatta per iscritto, contiene le seguenti indicazioni:

a) il nome o la ragione sociale, l'esatta ubicazione dello stabilimento in cui si intende effettuare il trattamento e le generalità del titolare dello stabilimento;

b) la data e l'ora d'inizio del trattamento;

c) la designazione del prodotto sottoposto al trattamento e la quantità;

d) il numero della vasca o delle vasche contenenti il prodotto da sottoporre a trattamento così come indicato nella planimetria trasmessa a norma dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965;

e) le generalità del «responsabile» che effettua il trattamento della partita;

f) la firma del rappresentante legale o di un delegato e del «responsabile» che pratica il trattamento.

3. Qualora un'impresa effettui correntemente o in modo continuativo il trattamento può presentare una dichiarazione preventiva, valevole per tutte le operazioni da effettuarsi nei trenta giorni successivi al primo trattamento. La dichiarazione perviene all'«Organismo competente» almeno dieci giorni prima del giorno previsto per il primo trattamento e contiene le indicazioni di cui alle lettere *a)*, *e)* ed *f)* del paragrafo 2.

4. Qualsiasi variazione degli elementi indicati nelle dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 dovrà esserne immediatamente comunicata per iscritto all'«Organismo competente».

Obblighi del «responsabile».

1. Il «responsabile», prima di iniziare il trattamento con acido DL-tartarico (o con il suo sale neutro di potassio), accerta la quantità di acido DL-tartarico necessaria ad insolubilizzare il calcio in eccedenza.

2. Il «responsabile» comunica immediatamente all'«Organismo competente» l'interruzione del trattamento, prima del suo completamento, tenendo il prodotto a disposizione di detto Organismo che potrà autorizzare il completamento del trattamento o, qualora il vino non sia recuperabile, disporne la distruzione, sotto il controllo di funzionari dell'«Organismo competente».

3. Il «responsabile», ultimato il trattamento:

a) verifica analiticamente, attraverso la metodica ufficiale, il quantitativo di calcio presente nel prodotto sottoposto a trattamento;

b) rilascia al titolare della cantina o dello stabilimento, prima di rendere disponibile il vino, una dichiarazione scritta dalla quale risulti che il prodotto sottoposto al trattamento con acido DL-tartarico (o con il suo sale neutro di potassio) risponde ai requisiti stabiliti.

Obblighi connessi con la circolazione del prodotto sottoposto a trattamento.

1. Chiunque commercializzi vino rosso trattato con acido DL-tartarico (o con il suo sale neutro di potassio) in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri riporta sul documento di accompagnamento il codice 9 seguito dalla menzione «trattato con acido DL-tartarico» o «trattato con DL-tartrato neutro di potassio».

2. Il paragrafo 1. si applica anche quando il prodotto è ottenuto:

dalla miscelazione di una o più partite di prodotto non trattato con una o più partite di prodotto trattato con acido DL-tartarico (o con il suo sale neutro di potassio);

dalla miscelazione di due o più partite di prodotto trattato con acido DL-tartarico (o con il suo sale neutro di potassio).

03A10076

DECRETO 1° agosto 2003.

Modifica del decreto 14 settembre 2001 al fine di esonerare taluni produttori dall'obbligo di consegnare le fecce e le vinacce alla distillazione obbligatoria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato, modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 625/2003;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2000) recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento CE n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune di mercato vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 novembre 2001, n. 259, sulle modalità per il rispetto dell'obbligo dei produttori vinicoli di consegnare le fecce e vinacce alla distillazione ed inviarle alla distruzione sotto controllo;

Considerata la necessità di consentire l'applicazione dell'art. 49, paragrafo 4, del Regolamento CE n. 1623/2000 che permette a taluni produttori di destinare le vinacce e le fecce al ritiro sotto controllo;

Considerata, altresì, l'opportunità di limitare, per garantire controlli efficaci, ai produttori che ottengono una quantità di vino e/o mosti non superiore a 60 ettolitri, la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 49, paragrafo 4, del Regolamento CE n. 1623/2000, in attesa di verificare l'utilizzazione della deroga medesima e l'efficacia dei controlli;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto ministeriale 14 settembre 2001, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. In applicazione dell'art. 49, paragrafo 4, del "regolamento" i produttori che ottengono nei loro impianti individuali una quantità di vino e/o mosti non superiore a 60 ettolitri possono assolvere l'obbligo della "prestazione obbligatoria" destinando i propri sottoprodotti al "ritiro sotto controllo".

2. I produttori che si avvalgono della facoltà prevista all'art. 3 del presente decreto ed al paragrafo precedente comunicano all'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi la natura e la quantità dei sottoprodotti, il luogo in cui sono depositati nonché il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni destinate a renderli inutilizzabili per il consumo umano. La comunicazione può essere presentata direttamente ovvero tramite telegramma, telefax e posta elettronica e s'intende utilmente effettuata qualora pervenga almeno settantadue ore prima del giorno di inizio delle operazioni. L'ufficio, previo accertamento, da eseguirsi per sondaggio, rilascerà a richiesta un apposito attestato al produttore.

3. Le operazioni di ritiro sotto controllo avvengono entro gli stessi termini stabiliti al successivo art. 6, concernente la consegna dei sottoprodotti in distilleria.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, 1° agosto 2003

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 Attività produttive, foglio n. 41

03A10077

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 31 luglio 2003.

Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, in Milano, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori, ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E GLI STUDENTI

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori e, in particolare, l'art. 10, che prevede l'onere per le scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986 di conformarsi alle disposizioni dello stesso provvedimento;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica»;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1989 con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Milano, piazza Cantore n. 10, successivamente trasferita in via Alex Visconti n. 18, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Vista l'istanza presentata dalla predetta Scuola per i fini di cui all'art. 10 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto l'avviso favorevole alla conferma del riconoscimento della scuola, espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella riunione del 22 luglio 2003, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti precisati con il predetto parere nei termini ivi indicati;

Considerato che il richiamato parere favorevole condizionato riguarda il *curriculum* «mediazione linguistica per l'istituzione e l'impresa»;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Milano, via Alex Visconti n. 18, che assume la denominazione di Scuola superiore per mediatori linguistici, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti indicati nell'allegato parere nei termini ivi stabiliti, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38.

2. La Scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale secondo il *curriculum* «mediazione linguistica per l'istituzione e l'impresa» e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

3. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno al primo anno dei corsi è pari a 130 unità e, complessivamente per l'intero ciclo a 390 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il direttore generale del servizio: MASIA

03A09717

DECRETO 31 luglio 2003.

Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, in Reggio Calabria, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori, ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E GLI STUDENTI

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori e, in particolare, l'art. 10, che prevede l'onere per le scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986 di conformarsi alle disposizioni dello stesso provvedimento;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica»;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1989 con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Reggio Calabria, via Pio XI n. 68 a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Vista l'istanza presentata dalla predetta Scuola per i fini di cui all'art. 10 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto l'avviso favorevole alla conferma del riconoscimento della scuola, espresso dalla riferita commissione tecnico-consultiva nella riunione del 23 luglio 2003, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti precisati con il predetto parere nei termini ivi indicati;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Reggio Calabria, via Pio XI n. 68 che assume la denomina-

zione di Scuola superiore per mediatori linguistici, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti indicati nell'allegato parere nei termini ivi stabiliti, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38.

2. La Scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

3. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno al primo anno dei corsi è pari a 50 unità e, complessivamente per l'intero ciclo a 150 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il direttore generale del servizio: MASIA

03A09718

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 3 settembre 2003

Dollaro USA	1,0783
Yen giapponese	125,40
Corona danese	7,4257
Lira Sterlina	0,69000
Corona svedese	9,1490
Franco svizzero	1,5318
Corona islandese	88,42
Corona norvegese	8,2350
Lev bulgaro	1,9469
Lira cipriota	0,58312
Corona ceca	32,390
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,88
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,6250
Lira maltese	0,4241
Zloty polacco	4,3467
Leu romeno	37283
Tallero sloveno	235,0350
Corona slovacca	41,935
Lira turca	1503000
Dollaro australiano	1,6938
Dollaro canadese	1,5051
Dollaro di Hong Kong	8,4092
Dollaro neozelandese	1,9079
Dollaro di Singapore	1,8960
Won sudcoreano	1265,92
Rand sudafricano	7,8866

Cambi del giorno 4 settembre 2003

Dollaro USA	1,0818
Yen giapponese	126,39
Corona danese	7,4255
Lira Sterlina	0,68870
Corona svedese	9,1300
Franco svizzero	1,5379
Corona islandese	87,97
Corona norvegese	8,1925
Lev bulgaro	1,9467
Lira cipriota	0,58292
Corona ceca	32,430
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,85
Litas lituano	3,4531
Lat lettone	0,6264
Lira maltese	0,4241
Zloty polacco	4,3653
Leu romeno	37338
Tallero sloveno	235,1250
Corona slovacca	41,915
Lira turca	1500000
Dollaro australiano	1,6943
Dollaro canadese	1,4965
Dollaro di Hong Kong	8,4373
Dollaro neozelandese	1,9057
Dollaro di Singapore	1,9000
Won sudcoreano	1268,90
Rand sudafricano	7,8709

03A10109 - 03A10108

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 1° agosto 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Romeo L. Manalo, console generale della Repubblica delle Filippine in Milano.

03A09712

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano militare ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, firmato a Roma il 21 dicembre 2000.

Il giorno 1° agosto 2003 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano militare ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, firmato a Roma il 21 dicembre 2000, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 9 giugno 2003, n. 157, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2003.

In conformità all'art. 14, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 1° agosto 2003.

03A10086

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32666 del 17 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 67/1987, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Edizioni Madre, con sede in Brescia, unità di Brescia per il periodo dal 2 giugno 2003 al 1° dicembre 2003.

Con decreto n. 32667 del 17 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Società Editrice Arena, con sede in San Martino Buonalbergo (Verona), unità di San Martino Buonalbergo (Verona), per il periodo dal 13 gennaio 2003 al 12 luglio 2003.

Con decreto n. 32668 del 17 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 416/1981, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Athesis, con sede in San Martino Buonalbergo (Verona), unità di San Martino Buonalbergo (Verona) e Vicenza, per il periodo dal 24 gennaio 2003 al 23 luglio 2003.

Con decreto n. 32669 del 17 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Industria arti grafiche Garzanti Verga in fallimento, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano), unità di Cernusco sul Naviglio (Milano), per il periodo dal 19 settembre 2003 al 18 marzo 2003.

Con decreto n. 32670 del 17 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Mondadori printings, con sede in Milano, unità di Verona, per il periodo dal 19 maggio 2003 al 18 novembre 2003.

03A09772

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione dell'Istituto Liceum Ogolnokszta1cace Wroclaw - Polonia, nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 29 luglio 2003 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica: Liceum Ogolnokszta1cace Wroclaw - Polonia.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

03A09782

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Aumento del capitale sociale della società Ticino Vita S.p.a., in Roma

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 12 agosto 2003, ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, la modifica statutaria deliberata in data 30 maggio 2003 dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di «Ticino Vita». Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale di Ticino Vita S.p.a. da € 70.000.000 ad € 90.000.000.

03A10048

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio Unispes a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 2100 decreto direttoriale 11 luglio 2003 la Giunta regionale ha sciolto d'ufficio, *ex* art. 2544 c.c., senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la seguente società cooperativa «Consorzio Unispes a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 20 novembre 1972 per rogito notaio dott. Guido Poillucci di Trieste.

03A09948

REGIONE PUGLIA

Progetto di variante urbanistica per cambio di destinazione d'uso

La Giunta della regione Puglia con atto n. 1107 del 22 luglio 2003 (esecutivo a norma di legge). ha approvato il progetto relativo al recupero funzionale in struttura ricettiva della Masseria «Belvedere», in ditta Formica Vito adottato dal C.C. di Montopoli (Bari) con delibera n. 16 del 5 marzo 2001 in variante al P.R.G. vigente.

03A09774

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che l'impresa sottoindicata, già assegnataria del marchio di identificazione indicato a fianco, è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione della Camera di commercio di Viterbo, per cessazione dell'attività di fabbricazione.

Denominazione	Sede	Marchio
Oro di Luna di Tamara De Angelis	Vallerano, via del Torrione, 2	VT 78

L'impresa ha provveduto a restituire i punzoni in dotazione che sono stati deformati.

03A09719

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 30 giugno 2003 dell'Agenzia del demanio, recante: «Determinazione dei canoni di gestione aeroportuale per l'anno 2003.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 7 luglio 2003)

Nell'allegato tecnico al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 81, prima colonna, al punto 2 (Modalità di calcolo), dove è scritto:

«$C_i = C_{min} + C_{inf} \triangle C/\triangle W^* (WLU_i\text{-}WLU_{inf})$;»,

leggasi:

«$C_i = C_{min} + C_{inf} + \triangle C/\triangle W^* (WLU_i\text{-}WLU_{inf})$;».

03A10107

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501207/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.